



ACCORDO

tra

**Agenzia di Rende
Generali Italia Spa
Piazzale J.F. Kennedy, 5
87036 Rende (CS)**

e

**L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Cosenza
Viale Giacomo Mancini, 148/A
87100 Cosenza**

Premesso che:

- **L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza** (d'ora in poi denominato "Ordine di Cosenza") intende agevolare i propri iscritti nella scelta di un interlocutore assicurativo affidabile, nell'ottenimento di un adeguato servizio di consulenza, nella stipula di polizze a condizioni contrattuali adeguate al rischio e tariffarie di particolare favore;
- **L'Agenzia di Rende di Generali Italia S.p.a.** (d'ora in poi denominata "Agenzia di Rende") si è resa disponibile ad offrire un servizio di consulenza puntuale e personalizzato agli iscritti di Cosenza circa le ultime novità in materia assicurativa, formulando una serie di offerte specifiche in riguardo alla RC Professionale.

**L'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Cosenza e l'Agenzia di Rende
stipula il seguente Accordo:**

1. **L'Agenzia di Rende** si impegna a interpellare e incontrare i singoli iscritti tramite il proprio personale professionalmente qualificato, per illustrare le caratteristiche e le agevolazioni delle offerte oggetto del presente Accordo, oltre che a fornire un servizio di consulenza sulle posizioni assicurative in essere.
2. **L'Agenzia di Rende** si impegna ad offrire agli iscritti, oltre ai servizi di consulenza prima accennati, l'ampia gamma dei prodotti assicurativi di cui dispone per individuare la soluzione ottimale per la tutela delle molteplici esigenze di ciascun iscritto, incluso un servizio di analisi e consulenza assicurativa.
3. In particolare, considerato l'ambito in cui opera questo Accordo, **L'Agenzia di Rende** si impegna a praticare agli iscritti condizioni di particolare favore dedicate alla tutela delle professioni, della persona, della famiglia, del patrimonio.
4. **L'Agenzia di Rende**, applicherà le condizioni di favore sopra menzionate anche ai familiari degli iscritti.

5. **L'Agenzia di Rende** si impegna ad essere a disposizione degli iscritti con una regolare disponibilità dei propri consulenti sia eventualmente presso gli studi degli iscritti, che presso i locali dell'**Agenzia di Rende** per il periodo di durata del presente Accordo definendo modi e tempi.
6. **L'Ordine di Cosenza** si impegna a comunicare ai propri iscritti, in modo efficace e capillare, l'esistenza e i contenuti del presente Accordo, promuovendo e favorendo i contatti tra i consulenti dell'**Agenzia di Rende** ed i propri iscritti. Le modalità di comunicazione e di promozione dell'Accordo più adatte da rivolgere agli iscritti (quali ad esempio: siti internet/intranet, locandine da apporre nelle sedi, lettere, depliant o mail, uso di marchio/logo etc.) verranno concordate preventivamente tra **L'Ordine di Cosenza** e **l'Agenzia di Rende**; a tale scopo **L'Ordine di Cosenza**, potrà comunicare all'**Agenzia di Rende** i dati necessari, nel rispetto della normativa sulla privacy.
7. A tal proposito **L'Ordine di Cosenza**, anche per i propri iscritti, si obbliga per tutta la durata del presente Accordo, nonché successivamente alla sua scadenza o risoluzione, a mantenere riservate ed a non divulgare tutte le informazioni e notizie concernenti Generali Italia (e delle altre Società del medesimo Gruppo Generali), di cui fosse venuta eventualmente a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo. Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento privacy, si danno reciprocamente atto che, nel corso dell'esecuzione delle attività inerenti l'Accordo, tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle Parti e, comunque, connessi con il presente Accordo saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per finalità inerenti l'adempimento di obblighi contrattuali e legislativi, nel pieno rispetto della disciplina, tempo per tempo, applicabile al trattamento dei dati personali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 ("GDPR"), in vigore il 25 maggio 2018, ed ogni misura, linea guida ed opinione emessa da una competente autorità garante della privacy, dal Working Party 29 istituito dalla Direttiva n. 95/46/EC, dall'European Data Protection Board istituito dall'articolo 63et seq. del GDPR e da ogni autorità competente. Sarà cura di entrambe le Parti raccogliere dagli interessati i relativi consensi per la realizzazione degli obblighi di cui al presente Accordo. A tal riguardo, **L'Ordine di Cosenza**, garantisce che i dati personali eventualmente trasmessi a Generali Italia per il tramite dell'**Agenzia di Rende** sono stati raccolti e trattati in modo lecito e corretto, oltre all'idoneità e la liceità degli stessi - quanto alla loro natura ed alle modalità della loro raccolta - per la destinazione ed agli usi di cui al presente Accordo. **L'Ordine di Cosenza**, si impegna a tenere indenne e manlevare Generali Italia con riferimento a qualsiasi responsabilità ed onere conseguente al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, a trattamenti illeciti ovvero non conformi alla normativa privacy, anche se effettuati dai propri ausiliari.
8. **L'Agenzia di Rende**, attraverso il suo personale qualificato, offre la disponibilità di pianificare degli incontri collettivi, al fine di offrire una puntuale consulenza, ed individuali, in ragione delle singole specificità, sui temi della previdenza e delle coperture assicurative/finanziarie.
9. **L'Agenzia di Rende** si impegna a proporre una ricorrente "verifica tecnica annuale" dei contratti stipulati per procedere alle eventuali azioni correttive necessarie e all'inserimento delle condizioni migliorative che il mercato continuamente esprime.
10. Il presente Accordo è da intendersi conclusa "intuitu fiduciae".
È fatto divieto alle Parti di cedere la stessa a terzi ed i diritti che da essa scaturiscono.
11. Il presente Accordo è soggetto esclusivamente alla legge italiana.
La risoluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione del presente Accordo è di competenza del Foro di **Cosenza**.
12. Qualsiasi comunicazione prevista dal presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto tramite raccomandata A.R., PEC o altro mezzo tracciabile ai seguenti indirizzi:

**Generali Italia Spa
Agenzia di Rende
Piazzale J.F. Kennedy, 5
87036 Rende (CS)**

e

**L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Cosenza
Viale Giacomo Mancini, 148/A
87100 Cosenza**


13. Il presente Accordo è stipulato per la durata di anni 1 a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo e non prevede tacito rinnovo.
14. È facoltà delle Parti recedere liberamente dal presente Accordo in qualsiasi momento mediante comunicazione inoltrata a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di 30 giorni.
15. Tutte le clausole del presente Accordo sono state oggetto di specifica trattativa fra le Parti e perciò non si applicano gli artt. 1341 e 1342 C.C.

Redatta in due originali ad un solo effetto in Rende, il


30/12/2022

Il Presidente

**dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Cosenza
Viale Giacomo Mancini, 148/A
87100 Cosenza**



**Generali Italia S.p.a.
Agenzia di Rende
Piazzale J.F. Kennedy, 5
87036 Rende (CS)**



I Set Informativi di tutte le soluzioni assicurative di Generali Italia S.p.A. oggetto dell'Accordo sono disponibili nelle Agenzie Generali Italia e su generali.it.